



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 1.8.2011
COM(2011) 481 definitivo

2011/0209 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazioni e obiettivi della proposta**

L'ampia crisi economica e finanziaria aumenta la pressione sulle risorse finanziarie nazionali, poiché gli Stati membri contengono i propri bilanci. In tale contesto è fondamentale garantire una corretta attuazione dei programmi di sviluppo rurale in quanto mezzi in grado di fornire assistenza finanziaria all'economia reale.

Tuttavia l'attuazione di tali programmi è spesso problematica a causa dei problemi di liquidità derivanti dalle restrizioni imposte al bilancio. È questo il caso di quegli Stati membri maggiormente colpiti dalla crisi che hanno ottenuto un'assistenza finanziaria nell'ambito di un programma del meccanismo per il sostegno della bilancia dei pagamenti (BoP) destinato ai paesi non membri dell'area dell'euro o del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) per i paesi membri dell'euro. Attualmente sei paesi hanno richiesto assistenza finanziaria nell'ambito di detti meccanismi e hanno concordato con la Commissione un programma di aggiustamento macroeconomico. L'Ungheria ha ricevuto un'assistenza finanziaria dal 2009 ma è uscita dal meccanismo di sostegno nel 2010. I cinque paesi rimanenti sono la Romania e la Lettonia nell'ambito del BoP e Portogallo, Grecia e Irlanda nell'ambito del MESF, nel prosieguo denominati "paesi partecipanti al programma".

Al fine di aiutare questi Stati membri a proseguire l'attuazione dei programmi sul terreno e a erogare fondi ai progetti, la presente proposta reca disposizioni che consentono di aumentare fino a un massimale del 95% della spesa pubblica ammissibile l'aliquota di partecipazione del FEASR applicabile ai programmi di sviluppo rurale di detti Stati membri per le regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, nonché all'85% della spesa pubblica ammissibile per le altre regioni, finché beneficino dei meccanismi di sostegno. In questo modo saranno disponibili ulteriori risorse per gli Stati membri e si agevolerà il proseguimento dell'attuazione dei programmi sul terreno.

- **Contesto generale**

L'aggravarsi della crisi finanziaria in taluni Stati membri incide senza dubbio in modo sostanziale sull'economia reale a causa dell'ammontare del debito e delle difficoltà incontrate dai governi per ottenere prestiti sul mercato.

La Commissione è stata molto attiva, presentando proposte per contrastare al meglio l'attuale crisi finanziaria e le relative conseguenze socioeconomiche. Nella fattispecie, nell'ambito del pacchetto per la ripresa economica, nel dicembre 2008 la Commissione ha proposto una serie di modifiche normative volte a incrementare l'aliquota di partecipazione del FEASR applicabile alla spesa sostenuta dai programmi di sviluppo rurale nel 2009. Fra i paesi precedentemente evocati, Grecia, Lettonia e Ungheria hanno beneficiato di tale fondo.

- **Disposizioni vigenti nel settore strategico della proposta**

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), stabilisce le norme comuni applicabili al processo di programmazione nonché gli accordi per la gestione del programma e per il controllo e la valutazione dei progetti.

I programmi di sviluppo rurale saranno riesaminati e adeguati per il tempo residuo del periodo di programmazione, qualora fosse necessario al fine di garantire la coerenza con gli orientamenti strategici unionali, con i piani strategici nazionali e con il detto regolamento, in linea con quanto disposto dei suoi articoli 18 e 19.

L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, dispone che i pagamenti intermedi sono calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascun asse prioritario alla pertinente spesa pubblica certificata.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2. **CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO**

- **Consultazione delle parti interessate**

La proposta è coerente con le altre proposte e iniziative adottate dalla Commissione europea in risposta alla crisi finanziaria.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta consentirà alla Commissione di approvare un'aliquota di partecipazione del FEASR maggiorata per i paesi interessati, per il periodo durante il quale beneficiano del meccanismo di sostegno.

Non vi è necessità di stanziamenti supplementari, poiché nel periodo di programmazione 2007-2013 resta immutata la dotazione finanziaria complessiva dei fondi per i paesi e i programmi.

3. **ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

- **Sintesi della proposta**

- Si propone di modificare l'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, al fine di consentire l'aumento dell'aliquota di partecipazione del

FEASR applicabile ai programmi di sviluppo rurale dello Stato membro interessato fino a un massimale del 95% della spesa pubblica ammissibile per le regioni ammesse nell'ambito dell'obiettivo di convergenza, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo e fino all'85% della spesa pubblica ammissibile per le altre regioni, finché beneficiano dei meccanismi di sostegno.

In seguito all'adozione di una decisione del Consiglio che concede assistenza a uno Stato membro nell'ambito dei meccanismi di sostegno, lo Stato membro presenterà alla Commissione una proposta di modifica del proprio piano di sviluppo rurale volta a incrementare l'aliquota di cofinanziamento del FEASR. I pagamenti presentati successivamente all'approvazione di detta modifica beneficeranno di un maggiore sostegno. Si tratta di una misura temporanea che resterà in vigore fino all'uscita dello Stato membro dal meccanismo di sostegno.

Conformemente ai principi generali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, le aliquote di cofinanziamento maggiorate sono applicabili solo ai pagamenti da effettuarsi successivamente all'approvazione da parte della Commissione dei piani nazionali di sviluppo rurale, comprensivi dei nuovi piani finanziari.

- **Base giuridica**

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) stabilisce le norme comuni applicabili al processo di programmazione nonché gli accordi per la gestione del programma e per il controllo e la valutazione dei progetti. La proposta di modifica del regolamento suddetto deve essere basata sugli articoli 42 e 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà nella misura in cui mira a fornire attraverso il FEASR un maggiore sostegno a taluni Stati membri che si trovano in gravi difficoltà o che sono minacciati da tali difficoltà, quali in particolare i problemi di crescita economica e stabilità finanziaria, il peggioramento del disavanzo e del debito, anche a causa dell'ambiente economico e finanziario internazionale. In un simile contesto è necessario stabilire a livello unionale un meccanismo temporaneo che consenta alla Commissione europea di rimborsare le spese certificate nell'ambito del FEASR avvalendosi di un maggiore tasso di cofinanziamento.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

La presente proposta è effettivamente proporzionata, poiché rappresenta un passo importante verso un incremento del sostegno del FEASR agli Stati membri in difficoltà o minacciati da gravi difficoltà causate da circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo e che rientrano nelle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, o in difficoltà o seriamente minacciati da gravi difficoltà

nella bilancia dei pagamenti e che rientrano nelle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio. Per quanto attiene alla Grecia, l'accordo fra i creditori stipulato in concomitanza dello "Euro Area Loan Facility Act" è entrato in vigore l'11 maggio 2010. La scadenza del periodo di disponibilità è fissata al terzo anniversario della data dell'accordo.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Strumenti diversi non sarebbero idonei per i seguenti motivi:

la Commissione ha valutato il margine di manovra offerto dal quadro giuridico e, alla luce dell'esperienza finora acquisita, ritiene opportuno proporre modifiche al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. La finalità di tale revisione è agevolare ulteriormente il cofinanziamento dei progetti, accelerandone in tal modo l'attuazione e l'impatto di tali investimenti sull'economia reale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sugli stanziamenti di impegno poiché non si propone alcuna modifica dei massimali dell'intervento del FEASR quali iscritti nei programmi operativi per il periodo di programmazione 2007-2013. Per il periodo in questione, la Commissione rimborserà la spesa certificata a un tasso di cofinanziamento superiore, il che si tradurrà immediatamente in pagamenti supplementari agli Stati membri interessati per le spese dichiarate alla Commissione a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in seguito alla revisione dei programmi di sviluppo rurale.

Sulla base delle stime di spesa finora trasmesse dagli Stati membri interessati alla Commissione, se la proposta è approvata tempestivamente potrebbero essere necessari ulteriori 90 milioni di euro dal bilancio 2011 e potrebbe essere necessario pagare 470 milioni di euro dal bilancio 2012 qualora gli Stati membri decidessero di avvalersi del tasso di cofinanziamento massimo consentito.

Alla luce della domanda degli Stati membri di beneficiare dell'azione e tenuto conto dell'evoluzione relativa alla presentazione di pagamenti intermedi, nel 2012 la Commissione riesaminerà l'esigenza di stanziamenti di pagamento supplementari e, se del caso, proporrà all'autorità di bilancio azioni adeguate.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La crisi finanziaria e la recessione economica mondiale senza precedenti hanno compromesso seriamente la crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave deterioramento delle condizioni economiche e finanziarie di diversi Stati membri. In particolare taluni Stati membri si trovano in gravi difficoltà o sono minacciati da tali difficoltà, soprattutto da problemi di crescita economica e di stabilità finanziaria nonché dal peggioramento del disavanzo e del debito, anche a causa dell'ambiente economico e finanziario internazionale.
- (2) Anche se sono già state adottate importanti azioni per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese modifiche del quadro legislativo, l'impatto della crisi finanziaria sull'economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini si avverte ampiamente. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali è in aumento ed è opportuno adottare ulteriori iniziative volte ad attenuare tale pressione attraverso un uso massimizzato e ottimale dei fondi provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (nel prosieguo denominato "FEASR").
- (3) Sulla base dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato, che stabilisce la possibilità che l'Unione conceda un'assistenza finanziaria a uno Stato membro che si trovi in

¹ GUL ... del ..., pag.

² GUL ... del ..., pag.

difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria³, ha istituito detto meccanismo con l'intento di preservare la stabilità finanziaria dell'Unione.

- (4) Irlanda e Portogallo hanno ottenuto detta assistenza finanziaria dell'Unione mediante le decisioni di esecuzione 2001/77/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010⁴, e 2011/344/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011⁵. La Grecia si trovava in gravi difficoltà in merito alla propria stabilità finanziaria prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 407/2010 e ha ottenuto un'assistenza finanziaria anche dagli altri Stati membri dell'area dell'euro.
- (5) Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri⁶, ha istituito uno strumento che prevede che, in caso di difficoltà o di serie minacce di difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti di uno Stato membro che non ha adottato l'euro, il Consiglio gli conceda un concorso reciproco.
- (6) Ungheria, Lettonia e Romania hanno ottenuto tale assistenza finanziaria mediante le decisioni del Consiglio 2009/102/CE⁷ del 4 novembre 2008, 2009/290/CE⁸ del 20 gennaio 2009 e 2009/459/CE⁹ del 26 giugno 2009.
- (7) Il periodo di disponibilità dell'assistenza a Irlanda, Lettonia, Portogallo, Romania e Ungheria è fissato nelle rispettive decisioni del Consiglio. L'assistenza all'Ungheria è terminata il 4 novembre 2010.
- (8) Per quanto attiene alla Grecia, l'accordo fra i creditori stipulato in concomitanza dello "Euro Area Loan Facility Act" è entrato in vigore l'11 maggio 2010. La scadenza del periodo di disponibilità è fissata al terzo anniversario della data dell'accordo.
- (9) L'11 luglio 2011 i ministri delle finanze dei diciassette Stati membri dell'euro hanno firmato il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES). Il trattato fa seguito alla decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2011, e stabilisce che entro il 2013 il MES assumerà il ruolo attualmente svolto dallo strumento europeo di stabilità finanziaria (EFSF) e dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF).
- (10) Le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 luglio 2011 accolgono favorevolmente l'intenzione della Commissione di rafforzare le sinergie fra il programma di prestiti per la Grecia e i fondi dell'Unione, a sostegno degli sforzi compiuti per incrementare la capacità della Grecia di assorbire i fondi unionali, al fine di promuovere la crescita e l'occupazione grazie a un ricentrimento sul miglioramento

³ GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

⁴ GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

⁵ GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.

⁶ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

⁷ GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5.

⁸ GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39.

⁹ GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8.

della concorrenzialità e sulla creazione di posti di lavoro. Le conclusioni accolgono e sostengono inoltre la preparazione da parte della Commissione, congiuntamente agli Stati membri, di un programma di ampio respiro per l'assistenza tecnica alla Grecia. Il presente regolamento contribuisce a quest'azione sinergica.

- (11) Al fine di agevolare la gestione dei finanziamenti unionali, di contribuire all'accelerazione degli investimenti nelle regioni e negli Stati membri interessati e di incrementare l'impatto del finanziamento sull'economia, è necessario consentire l'incremento dell'aliquota di partecipazione del FEASR fino al 95% della spesa pubblica ammissibile per le regioni ammesse a norma dell'obiettivo di convergenza e fino all'85% della spesa pubblica ammessa per le altre regioni che si trovano in gravi difficoltà in termini di stabilità finanziaria.
- (12) Conformemente ai principi generali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, le aliquote di cofinanziamento maggiorate sono applicabili solo ai pagamenti da effettuarsi successivamente all'approvazione da parte della Commissione dei piani nazionali di sviluppo rurale, comprensivi dei nuovi piani finanziari. È quindi necessario determinare la procedura che gli Stati membri dovranno seguire per avvalersi di tale possibilità, nonché il meccanismo atto a garantirla.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)¹⁰,

¹⁰ GUL 210 del 31.7.2006, pag. 25.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005, dopo il paragrafo 4 *ter*, è inserito il seguente paragrafo 4 *quater*:

“4 *quater*. In deroga ai massimali di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, l'aliquota di partecipazione del FEASR può essere innalzata fino a un massimale del 95% della spesa pubblica ammissibile per le regioni ammesse nell'ambito dell'obiettivo di convergenza, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, e dell'85% della spesa pubblica ammissibile per le altre regioni. Tali aliquote si applicano alla spesa ammissibile *ex novo* in ciascuna dichiarazione certificata di spesa presentata nel periodo durante il quale uno Stato membro soddisfa una delle condizioni in appresso:

- (a) l'assistenza finanziaria è resa disponibile a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria*, oppure è resa disponibile da altri Stati membri dell'area dell'euro prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento;
- (b) l'assistenza finanziaria a medio termine è resa disponibile a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri**;
- (c) l'assistenza finanziaria è resa disponibile a norma del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

Uno Stato membro che desideri avvalersi della deroga disposta nel primo comma presenta una domanda alla Commissione volta a modificare di conseguenza il proprio programma di sviluppo rurale. La deroga si applica dall'approvazione da parte della Commissione delle modifiche del programma, e cessa di applicarsi quando lo Stato membro non soddisfa più nessuna delle condizioni fissate ai punti a), b) o c) del primo comma. Lo Stato membro presenta quindi alla Commissione una proposta di modifica del programma inserendovi un nuovo piano di finanziamento conforme alle aliquote massime applicabili prima della deroga.

Se uno Stato membro non presenta alla Commissione una proposta di modifica del proprio programma di sviluppo rurale, comprensiva di un nuovo piano di finanziamento alla data in cui non soddisfa più nessuna delle condizioni a), b) o c) del primo comma del presente paragrafo, o se il piano di finanziamento comunicato non è conforme alle aliquote massime disposte ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, dette aliquote diventano automaticamente applicabili a partire da tale data.

* GUL 118 del 12.5.2010, pag. 1.

** GUL 53 del 23.2.2002, pag. 1.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

| SCHEDA FINANZIARIA | | AGRI/11/Ares/2011/880294 Rev 1 (JGS/dz) 6.20.2011.6 | | |
|---------------------------|--|--|---|---|
| | | DATA: 26.7.2011 | | |
| 1. | LINEA DI BILANCIO: 05 04 05 01 | STANZIAMENTI 2011: CA: EUR 14 407 971 311 PA: EUR 11 900 560 340 | | |
| 2. | TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per quanto attiene al contributo finanziario del fondo per taluni Stati membri | | | |
| 3. | BASE GIURIDICA - | | | |
| 4. | OBIETTIVI: Modificare il regolamento (CE) n. 1698/2005 per consentire a taluni Stati membri in gravi difficoltà in termini di stabilità finanziaria di incrementare l'aliquota di partecipazione del FEASR fino a un massimale del 95% della spesa pubblica ammissibile. | | | |
| 5. | INCIDENZA FINANZIARIA (1) | PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) | ESERCIZIO IN CORSO 2011 (Mio EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO 2012 (Mio EUR) |
| 5.0 | SPESE A CARICO: - DEL BILANCIO DELL'UE (prezzi correnti) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI | - | CA: - PA: + 90 | CA: - PA: + 470 |
| 5.1 | ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - NAZIONALI | - | - | - |
| | | 2011 | 2012 | 2013 |
| 5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA (prezzi correnti) CA PA | - +90 | - +470 | - - |
| 5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | - | - | - |
| 5.2 | METODO DI CALCOLO:- | | | |
| 6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SI NO | | |
| 6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SI NO | | |
| 6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | SI NO | | |
| 6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SI NO | | |
| 6.4 | ALTRI | | | |
| | OSSERVAZIONI: (1) Per quanto riguarda gli stanziamenti di impegno, la modifica del regolamento n. 1698/2005 non avrà alcun impatto finanziario giacché la dotazione globale per lo sviluppo rurale resta immutata, come pure la sua ripartizione annuale. Per quanto riguarda i pagamenti, l'aumento del tasso di cofinanziamento può generare rimborsi più elevati allo Stato membro interessato. Qualora la proposta sia approvata in tempo per applicare il nuovo tasso alle domande di pagamento inerenti il terzo trimestre 2011, gli stanziamenti di pagamento supplementari necessari per questo esercizio finanziario possono essere stimati in 90 Mio EUR. Per il 2011, se del caso, la situazione può essere gestita nell'ambito dello storno globale. La stima dei pagamenti supplementari da effettuarsi nel 2012 ammonta a 470 Mio EUR. Alla luce delle domande degli Stati membri di beneficiare dell'azione e tenuto conto dell'evoluzione relativa alla presentazione di pagamenti intermedi, nel 2012 la Commissione riesaminerà l'esigenza di stanziamenti di pagamento supplementari e, se del caso, proporrà all'autorità di bilancio azioni adeguate. Per l'esercizio 2013 non è stata calcolata alcuna stima poiché, qualora le circostanze straordinarie continuino a giustificare i tassi di cofinanziamento maggiorati, le conseguenze saranno prese in considerazione in sede di procedura di bilancio. Restando immutata la dotazione complessiva del FEASR, i pagamenti supplementari nel 2011 e nel 2012 si tradurranno in una riduzione equivalente dei pagamenti alla fine del periodo. | | | |

